



REGOLAMENTO COMUNALE DEL CENTRO STORICO

Indice Generale

Art. 1.....	4
Oggetto e finalità.....	4
Art. 2.....	5
Ambito di applicazione.....	5
TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE.....	5
ATTIVITÀ ECONOMICHE NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO.....	5
Art. 3.....	5
Progetti per la valorizzazione commerciale.....	5
Art. 4.....	6
Tutela delle botteghe storiche e dei prodotti tipici.....	6
Art. 5.....	7
Albo delle Botteghe Storiche e degli Esercizi di Prodotti Tipici.....	7
Art. 6.....	7
Agevolazioni e benefici riconosciuti alle Botteghe Storiche ed agli Esercizi di Prodotti Tipici.....	7
Art. 7.....	8
Limitazioni all'insediamento di attività.....	8
Art. 8.....	9
Esclusione dai divieti per le attività economiche esistenti. Regime transitorio	9
Art. 9.....	9
Requisiti di insediamento per le nuove attività.....	9
Art. 10.....	10
Disposizioni comuni alle attività economiche.....	10
Art. 11.....	11
Cura e custodia e mantenimento del decoro dei locali commerciali non occupati.....	11
TITOLO II.....	12
MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TEMPORANEE NEL CENTRO STORICO.....	12
Art. 12.....	12
Disciplina delle manifestazioni ed iniziative temporanee.....	12
TITOLO III.....	13
DISCIPLINA PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO E DI ALTRI COMPORTAMENTI A TUTELA DEL DECORO E DELLA QUIETE PUBBLICA.....	13
Art. 13.....	13

Limitazioni agli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche....	13
Art. 14.....	14
Promozione intese per la tutela della quiete pubblica.....	15
TITOLO IV.....	16
IL DECORO URBANO NEL CENTRO STORICO.....	16
Art. 16.....	16
Tutela del decoro urbano.....	16
TITOLO V.....	17
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Art. 17.....	17
Sanzioni.....	17
Art. 18.....	17
Disposizioni finali.....	17

Art. 1**Oggetto e finalità**

1. L'Amministrazione, con il presente Regolamento, intende perseguire la tutela del Centro Storico di Figline e Incisa Valdarno, area di pregio ed interesse storico ed architettonico della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la vivibilità, la civile convivenza, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone ed il decoro urbano.

2. Con il presente Regolamento si intende altresì salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, che hanno un intrinseco valore storico e che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per la Città, anche sotto il profilo dell'attrattiva turistica, in quanto testimonianza della tradizione locale, anche mercantile. Si intende altresì incentivare la promozione di qualificate iniziative culturali e di spettacolo, riconoscendo il Centro Storico come luogo importante della vita economica, culturale e sociale cittadina.

3. In particolare il presente Regolamento mira a migliorare le condizioni di vivibilità del Centro Storico, soprattutto di quelle zone in cui più numerose sono le attività di somministrazione di bevande e alimenti e maggiori i problemi creati dall'afflusso di persone e di traffico veicolare. Tale risultato potrà essere raggiunto solo con la condivisione delle possibili soluzioni tra i vari portatori di interesse, al fine di contemperare gli obblighi delle istituzioni pubbliche con quelli dei gestori di attività economiche e dei residenti, nel rispetto:

- della vivibilità dei cittadini intesa come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune, nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle proprie attività;
- della quiete e della tranquillità delle persone, intesi come il normale svolgimento delle occupazioni e del riposo;
- della sicurezza;
- del pubblico decoro, mediante il contrasto al vandalismo e al danneggiamento del

patrimonio pubblico o privato, la tutela beni culturali, il contrasto al degrado ed al disordine urbano, il contrasto agli atteggiamenti che ledono il decoro della città o che creano disturbo negli altri cittadini;

- dell'igiene, mediante il contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti;
- della libertà di iniziativa e dell'attività economica privata.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'identità dei luoghi di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, si applica, salvo che sia previsto diversamente, all'interno del Centro Storico di Figline, individuato nel tessuto urbano posto entro le mura trecentesche ed in particolare nelle seguenti vie e piazze: *Corso Matteotti, corso Mazzini, piazza Ficino, piazza Averani, via Santa Croce, via XXIV Maggio, piazza Bonechi, piazza IV Novembre, piazza Lord Baden Powell, piazza San Francesco, piazza Bianchi, via Bianchi, via Fabbrini, piazza Dante, giardini Morelli, via Castelguinelli, via Forese, via Oberdan, via San Domenico, Piazza Serristori, via Magherini Graziani, via San Lorenzo, via Frittelli, piazza Don Bosco, i vicoli ivi presenti (Della Bruciatoia, Calugi, Mazzanti, Libri, Torsellini, Meneghino e Guinelli).*

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE

ATTIVITÀ ECONOMICHE NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

Art.3

Progetti per la valorizzazione commerciale

1. Per i fini di cui al precedente art. 1, il Comune promuove, anche d'intesa con le

associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori e/o con altri soggetti pubblici e privati interessati, iniziative, attività e progetti di valorizzazione commerciale, nonché campagne d'informazione e di promozione.

2. I progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere:

- a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica;
- b) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
- c) l'attuazione di azioni di promozione;
- d) la gestione coordinata degli eventi promossi da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale.

Art.4

Tutela delle botteghe storiche e dei prodotti tipici

1. L'Amministrazione tutela e valorizza gli Esercizi di Prodotti Tipici e le Botteghe Storiche, come di seguito definite, con iniziative specifiche tese a favorire il loro insediamento nel perimetro del Centro Storico.

2. Ai fini del presente Regolamento per Botteghe Storiche si intendono gli esercizi commerciali, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività artigianali, site nel Centro Storico, che esercitino l'attività da almeno 20 anni, riscontrabile dalla data del primo titolo abilitativo.

3. Per Botteghe Storiche si intendono anche quelle attività che nel corso degli anni hanno modificato o cambiato la ragione sociale o denominazione sociale, anche in caso di subentro, mantenendo tuttavia la stessa tipologia di servizio e genere merceologico.

4. Per "Esercizio di Prodotto Tipico" si intende l'attività avente ad oggetto la vendita:

- a) di prodotti alimentari tipici intesi come prodotti di provenienza da attività agricole, enogastronomiche e agroalimentari operanti nella Regione Toscana;
- b) di prodotti dell'artigianato locale.

5. Con delibera della Giunta comunale possono essere riconosciute come Botteghe

Storiche ed Esercizi di Prodotti Tipici anche gli esercizi di vicinato di commercio al dettaglio e gli esercizi dell'artigianato locale, che insistono fuori dal perimetro del Centro Storico e che siano ritenuti di particolare interesse per la promozione turistica del territorio.

Art. 5

Albo delle Botteghe Storiche e degli Esercizi di Prodotti Tipici

1. Lo stato di Bottega Storica e di Esercizio di Prodotto Tipico dà diritto all'inserimento dell'esercizio nell'apposito Albo del Comune, istituito ed aggiornato dall'ufficio preposto alle politiche sul commercio.

Il mantenimento dell'iscrizione all'Albo è subordinato al permanere dell'esercizio dell'attività nel Centro Storico, o nella diversa ubicazione di cui all'art. 4 comma 5, e con la stessa tipologia di servizio e genere merceologico.

Art. 6

Agevolazioni e benefici riconosciuti

alle Botteghe Storiche ed agli Esercizi di Prodotti Tipici

1. Agli esercizi iscritti nell'Albo, il Comune può riconoscere misure di agevolazione per quanto di propria competenza, coerentemente con la normativa vigente e in linea ed osservanza degli atti di programmazione dell'Ente.

2. L'Amministrazione Comunale può inoltre prevedere, attraverso l'approvazione di specifici piani di intervento, ulteriori misure a sostegno delle attività di cui trattasi, da definire in collaborazione con le organizzazioni di categoria del settore. Tali misure possono comprendere:

- a) realizzazione di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi presenti nell'Albo comunale;
- b) realizzazione di pagine web sul sito internet del Comune;
- c) promozione dell'attività svolta dalle imprese iscritte attraverso la realizzazione di campagne di comunicazione e specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica

anche attraverso l'Ufficio di Marketing Territoriale;

d) promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente le Botteghe Storiche e gli Esercizi di Prodotti Tipici;

e) agevolazioni dirette a favorire la nascita di associazioni/consorzi fra gli esercizi iscritti nell'Albo comunale, finalizzati sia ad attività promozionali che di produzione e di adeguamento alle nuove tecnologie.

Art. 7

Limitazioni all'insediamento di attività

1. Nel Centro Storico del Comune di Figline e Incisa Vadarno sono vietati l'esercizio delle attività e la vendita delle seguenti categorie merceologiche, anche congiuntamente ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento, o ampliamento della superficie e unità locale di vendita delle attività esistenti:

a) commercio, stoccaggio e selezione rottami e materiale di recupero;

b) articoli per l'imballaggio industriale;

c) natanti e loro accessori e ricambi;

d) commercio e raffinazione di combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido;

e) negozi specializzati di olii lubrificanti;

f) attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art. art. 54 e all'art. 74 della L.R. Toscana 62/2018;

g) attività di "money change", "phone center", "internet point", "money transfer" ed attività assimilabili a qualunque titolo esercitate;

h) attività di commercio all'ingrosso;

i) attività di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del cosiddetto "compro oro";

l) attività esclusiva di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse e similari" di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s.;

m) autolavaggi;

- n) sexy shop;
- o) sale da ballo, discoteche e night club;
- p) vendita di autoveicoli.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 integra la fattispecie di attività abusiva, soggetta come tale alle sanzioni previste dalle leggi di settore, con conseguente provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di chiusura dell'esercizio.

Art. 8

Esclusione dai divieti per le attività economiche esistenti. Regime transitorio

1. Le attività vietate al precedente art. 7, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non soggiacciono al divieto, anche in caso di subingresso, purché vengano mantenuti la medesima tipologia di attività, il medesimo settore merceologico ed il medesimo locale.
2. Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica altresì alle attività per le quali è già stato avviato, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il procedimento finalizzato alla loro apertura.

Art. 9

Vendita bevande super alcoliche.

Requisiti di insediamento per le nuove attività

1. Le nuove attività alimentari di commercio al dettaglio in sede fissa e le attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, fatta eccezione per gli esercizi inseriti nell'Albo di cui all'art.5, che pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), esercitano la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:
 - a. i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile

(s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq;

b. l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività; per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili, si seguono le norme urbanistico-edilizie. Per quanto attiene al servizio igienico di cortesia per i clienti, questo dovrà essere direttamente accessibile dal locale sede dell'attività.

Art. 10

Disposizioni comuni alle attività economiche

1. I titolari di attività commerciali assicurano la cura ed il decoro dei locali, nonché degli spazi antistanti e limitrofi.
2. I prodotti alimentari esposti per la vendita sia all'interno che all'esterno del locale devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/espositori a ciò finalizzati e non possono essere disposti direttamente a terra.
3. All'esterno degli esercizi commerciali "non alimentari" è ammessa, nel rispetto dei vigenti Regolamenti che disciplinano l'occupazione di suolo pubblico, l'esposizione di una campionatura di articoli.
4. È vietata l'esposizione della merce mediante affissione sulle parti architettoniche, in particolare colonne, pilastri e catene dei portici, e/o serramenti mobili, su tende retrattili o altri elementi di copertura, sulle soglie e in corrispondenza degli stipiti esterni delle porte e/o vetrine, anche quando non comporti occupazione di suolo pubblico.
5. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di raccolta rifiuti, è vietato accantonare nello spazio prospiciente l'esercizio ed in particolare sotto i portici, casse vuote, cartoni o altro materiale attinente all'attività.
6. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano è inoltre fatto obbligo, ai titolari delle attività poste all'interno del perimetro del Centro Storico, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

- a) mantenere pulite le aree pedonali antistanti o contigue gli esercizi e le aree in concessione, relativamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali.
- b) provvedere alla pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- c) assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali a servizio della clientela, consentendone l'utilizzo ai clienti;
- d) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse, garantendone il corretto funzionamento;
- e) mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo alla sostituzione dei vetri in caso di rottura.

Art. 11

Cura e custodia e mantenimento del decoro dei locali commerciali non occupati

1. Allo scopo di preservare il decoro dello spazio pubblico, coloro che dispongono di locali commerciali non occupati, in quanto proprietari di immobili temporaneamente non affittati, e/o in quanto titolari di attività non ancora insediate o temporaneamente sospese, hanno l'obbligo di:

- a) mantenere puliti gli ingressi ai locali, in particolare le serrande, le vetrine e gli spazi compresi tra le vetrine e le serrande;
- b) rimuovere eventuali manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale, affissi sulle aree di pertinenza dei locali, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del locale;
- c) mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo alla sostituzione dei vetri in caso di rottura;
- d) oscurare le vetrine attraverso modalità e materiali definiti dall'Amministrazione Comunale;

- e) rimuovere l'impiantistica inutilizzata (insegne luminose, faretti esterni, ecc.).

TITOLO II

MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TEMPORANEE NEL CENTRO STORICO

Art. 12

Disciplina delle manifestazioni ed iniziative temporanee

1. Per le manifestazioni/eventi che si tengono nel Centro Storico organizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, gli organizzatori sono tenuti, oltre che a richiedere l'autorizzazione al Comune, a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a. manutenzione costante dei manufatti e degli spazi utilizzati per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti generati dall'evento, secondo le modalità previste dalla società di gestione della raccolta rifiuti;
- b. non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi diversi da quello autorizzato;
- c. gli allestimenti non dovranno interferire con le attività già esistenti sul luogo né precluderne l'uso da parte dei soggetti residenti e dei visitatori, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale;
- d. è assolutamente esclusa ogni forma di manomissione, di perforazione o altra forma di alterazione permanente della pavimentazione e di ogni altro elemento costituente l'arredo delle aree concesse;
- e. gli allestimenti non dovranno interferire in nessun caso, ridurre od ostruire l'accesso a beni artistici e culturali del Centro Storico e non dovranno cambiare le logiche di fruizione dei siti turistici, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale;
- f. è vietato il posizionamento di striscioni, banners ed altri oggetti pubblicitari direttamente nei palazzi, monumenti ed in genere nei beni architettonici, o in modo che ostruiscano completamente o in parte la visibilità di tali beni architettonici,

salvo specifica autorizzazione;

g. non è consentito posizionare tiranti e cavi aerei se non autorizzati dagli Uffici comunali competenti.

TITOLO III

DISCIPLINA PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO E DI ALTRI COMPORTAMENTI A TUTELA DEL DECORO E DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 13

Limitazioni agli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche

1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli) e distributori automatici di bevande, e di vendita per asporto, di alcolici di ogni gradazione in qualunque contenitore, dalle ore 24 fino alle ore 6.00.
2. Il divieto di cui al comma precedente decorrente dalle ore 24 si applica anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche.
3. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02.00 alle ore 06.00.
4. I titolari dei locali hanno l'obbligo di vigilare sul corretto comportamento degli avventori all'interno del perimetro del locale e negli spazi occupati con dehors.
5. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate anche alle attività che insistono su tutto il territorio comunale.
6. E' fatta salva la possibilità da parte della Giunta di prevedere deroghe agli orari sopra indicati in occasione di manifestazione e/o eventi.
7. La violazione del comma 1 è sanzionata, in relazione al disposto dell'art. 14 comma 3 della L.R. Toscana n. 62/2018, dall'art. 113 della stessa legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
8. La violazione del comma 3 è sanzionata in relazione al disposto dell'art. 48

comma 6 della L.R. Toscana n. 62/2018, dall'art. 114 della stessa legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

9. La violazione del comma 2 è sanzionata, per i posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 125 del 2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

10. Per le violazioni riconducibili all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e sua area pubblica considerate di particolare gravità dalla normativa regionale, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di 5 giorni. In caso di reiterata violazione, secondo la definizione prevista dalla legge regionale, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni.

Art. 14

Ulteriori misure per la quiete pubblica – Uso di impianti di diffusione sonora

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza e la quiete pubblica, è inoltre fatto obbligo ai titolari delle attività poste all'interno del perimetro del Centro Storico di adottare ogni necessaria misura al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali e nelle occupazioni di suolo pubblico, generi disturbo alla quiete pubblica, anche sensibilizzando gli avventori affinché all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici.

2. L'uso di apparecchi e impianti per la diffusione sonora all'interno delle attività produttive deve rispettare i limiti di rumorosità (decibel) previsti dalle norme vigenti, salvo deroga rilasciata dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose. E' fatto obbligo al gestore dell'attività di adottare tutti gli accorgimenti utili a garantire il rispetto della quiete pubblica, impedendo che il rumore prodotto dalle fonti sonore del proprio esercizio costituisca fonte di inquinamento acustico e di disturbo al riposo delle persone.

3. La diffusione di musica con impianti di diffusione sonora, anche dal vivo, all'interno o nelle occupazioni esterne dei pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, è consentita fino alle ore 24,00, con graduale riduzione del volume a partire dalle ore 23,30.

4. I titolari dei locali che effettuano attività serale o notturna sono responsabili della sicurezza degli avventori ed hanno l'obbligo di vigilare sul corretto comportamento degli stessi all'interno del perimetro del locale e negli spazi occupati con dehors (sia strutture chiuse che con soli tavolini, sedie, fioriere). A tali fini, i gestori dei locali potranno dotarsi di impianti privati di videosorveglianza e di idoneo e qualificato personale di vigilanza a cui potranno essere assegnati anche compiti di tutela del decoro e dell'igiene urbana.

Art.15

Promozione intese per la tutela della quiete pubblica

1. L'Amministrazione, in accordo con le Associazioni di categoria, promuove un sistema integrato di azioni tese a garantire un ordinato svolgimento della vita dei cittadini e di contrasto a qualsiasi fenomeno produttivo di turbative della quiete e della sicurezza pubblica, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, anche in rapporto con le aggregazioni giovanili, per l'educazione alla convivenza, alla conoscenza delle regole, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla quiete pubblica.

2. L'Amministrazione può inoltre sottoscrivere con i titolari ed i gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, artigianali e di servizio, di circoli privati titolari di autorizzazione allo svolgimento di attività che possono avere un qualche impatto sulla quiete pubblica, accordi che prevedano l'assunzione da parte di questi di impegni alla sensibilizzazione degli avventori sulle tematiche di cui sopra, nonché iniziative volte a limitare la pubblicizzazione degli alcolici e a favorire una specifica formazione del personale addetto.

TITOLO IV

IL DECORO URBANO NEL CENTRO STORICO

Art. 16

Tutela del decoro urbano

1. E' vietato imbrattare, diminuire la funzionalità e recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni.
2. A tal fine, nelle aree che prevedono il ritiro dei rifiuti con modalità porta a porta, è fatto obbligo di fare in modo che nessun tipo di rifiuto, sia esso solido o liquido, possa fuoriuscire andando ad imbrattare le superfici dove il contenitore è appoggiato per il conferimento.
3. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali di qualunque genere di provvedere alla raccolta e pulizia degli escrementi e delle deiezioni liquide e di avere con se' strumenti idonei (sacchetto, bottiglietta d'acqua o similari) a tale scopo.
4. Nel Centro Storico è inoltre vietato:
 - a) il posizionamento dei rifiuti di qualsiasi genere al di sopra e alla base dei cestini gettacarte;
 - b) gettare in terra mozziconi di sigarette, di sigari, gomme da masticare, carte ed avanzi di cibo e qualsiasi altro oggetto che possa arrecare danno al decoro cittadino;
 - c) installare nuove bacheche, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dall'Ente;
 - d) compiere atti contrari alla pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati;
 - e) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale;
 - f) bivaccare, o dormire sotto i portici, sulle panchine, sui marciapiedi, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto;
 - g) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose.
5. L'Amministrazione, al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà ed omogeneità degli elementi ed il decoro complessivo del Centro Storico, può

promuovere azioni ed interventi diretti a favorire l'utilizzo, da parte delle attività e degli esercizi ivi ubicati, di elementi di arredo (es. vasi e fioriere), tavoli e sedie che presentino caratteristiche di omogeneità estetica, secondo criteri individuati dalla Giunta comunale.

TITOLO V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Sanzioni

1. L'inosservanza di ogni altra disposizione del presente Regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è soggetta alle sanzioni pecuniarie da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La sanzione può essere graduata in relazione alla sua gravità.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento comunale di polizia urbana ed alla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata qualsiasi altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del Regolamento stesso.